

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE F

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

Vincenzo Fortunato

(originale agli atti)



INDICE

1	PREMESSA	3
2	L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN SDM	4
3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	5
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	6



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale tratta delle aree sensibili e dei relativi sistemi di controllo con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

La norma si riferisce in particolare ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime previsti dagli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, ove siano commessi “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” o, ai sensi dell’art. 300 del D.Lgs. 81/08, in violazione del disposto dell’art. 55, comma 2, dello stesso decreto (sulla base di tale modifica la responsabilità dell’ente ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01, scatta anche quando la morte del lavoratore sia stata determinata dalla colposa omissione della valutazione dei rischi o dell’adozione del documento di valutazione dei rischi o dall’adozione dello stesso in assenza degli elementi richiesti esplicitamente dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08).

L’ampiezza del presupposto (la “normativa antinfortunistica”) e la natura della responsabilità (colposa) sconsigliano una trattazione per processi nella sede del presente Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/01.

Ciò anche in considerazione del fatto che una specifica analisi per processi con l’abbinamento dei relativi sistemi di prevenzione e controllo è già effettuata nell’ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi cui il presente Modello espressamente fa richiamo.

Inoltre con riferimento ai reati di cui alla Presente Parte Speciale, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l’impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie aree di attività della Società.

Si ritiene pertanto di valutare diffuso il rischio relativo alla commissione di reati connessi alla “Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, e non localizzato in relazione a specifiche aree di attività aziendali.

Si consideri quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008, il quale recita che “*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6*”.

Il sistema procedurale e tutti i documenti inerenti il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pubblicati sulla Intranet Aziendale alla sezione: Pubblicazioni e documenti.



2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN SDM

SdM, pur non avendo personale dipendente ed essendo in stato di liquidazione, ha comunque posto in essere provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si riportano di seguito i principali aspetti connessi alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro di SdM con riferimento alle figure previste dalla legge.

Datore di Lavoro

Trattasi del soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di Lavoro è responsabile, tramite l'organizzazione da lui dipendente, della vigilanza sul rispetto da parte di tutti i lavoratori delle disposizioni impartite in materia di salute e sicurezza, nonché dell'applicazione del relativo sistema disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Nel caso di SdM, tenendo conto del contesto liquidatorio, la figura datoriale è individuata nel Commissario Liquidatore.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro organizza un servizio di prevenzione e protezione costituito da soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro provvede alla nomina formale del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il servizio assicura, nell'ambito della propria area di competenza:

- il supporto al Datore di Lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio e la valutazione dei connessi rischi professionali;
- nel rispetto della normativa vigente, l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- l'elaborazione, per la parte di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dei relativi sistemi di controllo;
- l'elaborazione, per la parte di competenza, del Documento di valutazione dei rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- in materia di gestione delle emergenze per le sedi di riferimento, l'espletamento delle attività previste dall'art. 43 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Datore di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, lettera f) del medesimo Decreto;
- ai lavoratori dell'area di riferimento le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,



- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso di SdM, tenendo conto del contesto liquidatorio, il Commissario Liquidatore ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP), anche per la cura degli adempimenti delegabili, previsti dalle disposizioni di riferimento di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con particolare riguardo al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), viene redatto ed aggiornato annualmente, in conformità al dettato normativo di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, ferma restando l'opportunità di adattarlo in modo puntuale alla realtà operativa della Società.

Il Medico Competente

Il Datore di Lavoro individua un Medico Competente, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria nonché adempie agli altri obblighi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di SdM, tenendo conto del contesto liquidatorio, il Commissario Liquidatore ha nominato il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria delle risorse distaccate.

I Preposti

Personale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti sono individuati nell'ambito dell'organizzazione interna di ciascuna unità produttiva.

Nel caso di SdM, tenendo conto del contesto liquidatorio, il Commissario Liquidatore ha conferito procura al Responsabile dell'Amministrazione e Affari Generali per le attività delegabili.

Addetti all'Emergenza e al Servizio di Primo Soccorso

Il Datore di Lavoro individua un numero sufficiente di soggetti incaricati della gestione delle emergenze e del primo soccorso nel rispetto del dettato normativo in materia.

Nel caso di SdM, in stato di liquidazione, priva di lavoratori dipendenti, sono individuate tali figure tra le risorse distaccate.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

In tutte le operazioni aziendali è fatto espresso divieto a carico del Commissario Liquidatore e delle risorse distaccate, nonché a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano dar luogo ad eventi lesivi dell'integrità delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

È previsto, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico del Commissario Liquidatore e delle risorse distaccate, nonché a carico dei Collaboratori esterni e Partner commerciali, di:

- prendersi cura della propria sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le regole e le procedure previste ed implementate da SdM a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la partecipazione all'attività formativa e la sottoposizione alla vigilanza sanitaria;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo attuale o potenziale ai diretti superiori, ovvero alle funzioni a ciò preposte dalla Società.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione dei principi di tutela nel Codice Etico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- formalizzazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi conforme alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- definizione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per la loro verifica, in termini di requisiti necessari quali resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'identificazione e gestione delle situazioni di emergenza per la salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle at-



tività di primo soccorso);

- predisposizione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e relativo aggiornamento in funzione di criteri e modalità preventivamente identificate (es. in funzione dell'identificazione/modifica degli scenari di emergenza, dell'organizzazione, di cambiamenti relativi ai processi aziendali e produttivi, ecc.), rientrante nell'ambito delle medesime attività effettuate dalla controllante ANAS S.p.A. per l'intero edificio ove sono ubicati gli uffici di SdM.